

LEGGE PROVINCIALE n. 8 del 9 aprile 1996 ¹⁾

Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia

¹⁾ Pubblicata nel B.U. 23 aprile 1996, n. 20.

CAPO I

Assistenza domiciliare per l'infanzia

1. (Assistenza domiciliare per l'infanzia)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata ad assegnare contributi finanziari alle spese di gestione delle istituzioni private senza scopo di lucro o delle cooperative di servizi sociali, che promuovano ed organizzino sul piano tecnico-assistenziale e amministrativo l'assistenza domiciliare per l'infanzia.

(2) Come tale si intende, ai fini della presente legge, l'attività delle persone che professionalmente, in collegamento con le organizzazioni suddette, assistono nelle loro case uno o più bambini di altri e forniscono loro le cure familiari, seguendo criteri e modi di intervento ispirati a fini sociali.

(3) La Provincia autonoma di Bolzano prevede sussidi economici a sostegno delle famiglie a basso reddito utenti dell'assistenza domiciliare all'infanzia. L'erogazione dei sussidi è delegata agli enti gestori dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, integrato dall'articolo 2 della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 43.

(4) Con regolamento di esecuzione verranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai sussidi di cui al comma 3. Ai fini della valutazione del fabbisogno e dell'entità delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, concernente "Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano", e successive modifiche ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, nonché l'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

1/bis. (Microstrutture per bambini tra zero e 36 mesi e servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano è altresì autorizzata ad assegnare contributi per spese correnti ai comuni per la realizzazione e gestione sul territorio provinciale di microstrutture per bambini tra zero e 36 mesi, nonché per servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni.

(2) La microstruttura è un servizio socioeducativo per la prima infanzia, destinato a bambini in età fra zero e 36 mesi, volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini, assicurando nel contempo alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, al fine anche di conciliare al meglio esigenze lavorative e familiari, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

(3) Il servizio diurno per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni assolve alle medesime funzioni previste per la microstruttura di cui al comma 2 e viene ad integrare la rete attualmente esistente di scuole per l'infanzia e scuole elementari. Il servizio dovrà essere organizzato in gruppi omogenei per età.

(4) Le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi sono definite con apposito regolamento di esecuzione.

(5) I contributi per il finanziamento dei servizi di cui al comma 2 sono erogati ai sensi dell'articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. L'ammontare del contributo verrà determinato sulla base delle spese di gestione ammesse a contributo,

dedotta la quota a carico degli utenti. L'ammontare del contributo provinciale non potrà comunque essere superiore alla quota direttamente a carico del comune gestore. 2)

²⁾ L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

2. (Contributi per il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia) ³⁾

(1) Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono ammesse ai contributi se perseguono le seguenti finalità statutarie:

- a) svolgano un'azione di promozione e di consulenza sulla specifica forma assistenziale, favorendo l'incontro fra le singole operatrici/i singoli operatori e le famiglie utenti;
- b) abbiano con le singole operatrici/i singoli operatori rapporti giuridici che comunque assicurino idoneo appoggio tecnico, informazione e aggiornamento professionale;
- c) dispongano di persone esperte nel campo dell'assistenza all'infanzia e in quello dei rapporti educativi e interpersonali, le quali svolgano la supervisione nei confronti delle singole operatrici/dei singoli operatori e la verifica delle condizioni igieniche ed ambientali nelle quali si esplica il servizio.

(2) I contributi per spese d'investimento e di gestione, ivi comprese quelle inerenti agli oneri previdenziali e alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile delle operatrici e degli operatori, sono assegnati in misura non eccedente il 70 per cento delle spese ammesse. La Provincia sostiene le spese per le iniziative di formazione ed aggiornamento professionale. ⁴⁾

(3) Nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti gli standards minimi relativi alle condizioni tecniche ed igieniche di esercizio della specifica forma di assistenza, alle quali viene comunque subordinato l'intervento provinciale.

(4) Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con altre agevolazioni per le stesse finalità previste da leggi statali e regionali o altre leggi provinciali.

³⁾ La rubrica dell'art. 2 è stata sostituita dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

⁴⁾ Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 31 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

CAPO II

Ordinamento dell'istituto provinciale di assistenza all'infanzia

3. ⁵⁾

⁵⁾ Reca modifiche alla L.P. 19 gennaio 1976, n. 6.

CAPO III

Norme concernenti gli asili nido

4. ⁶⁾

⁶⁾ Integra la L.P. 8 novembre 1974, n. 26.

CAPO IV

Norme transitorie e finali

5. (Modificazione e abrogazione di norme vigenti)

- (1) Il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26 è abrogato.
- (2) I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20 sono abrogati.
- (3) Il comma 4 dell'articolo 2, l'articolo 5, le lettere a) e d) dell'articolo 6, gli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16, il comma 2 dell'articolo 17 e l'articolo 18 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 sono abrogati.
- (4) Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38 è abrogato.
- (5) La lettera n) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è abrogata.
- (6) Nel testo italiano dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 le parole: "l'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia e" sono soppresse.
- (7) Nel testo tedesco dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 le parole: "das Landeskleinkinderheim und" sono soppresse.
- (8) ⁷⁾

⁷⁾ Sostituisce il comma 1 dell'art. 16 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

6. (Norma transitoria)

- (1) In sede di prima applicazione della presente legge può essere nominato direttore dell'Istituto provinciale assistenza all'infanzia il dipendente che svolgeva finora le funzioni di coordinatore dell'Istituto medesimo.

7. (Testo unificato)

- (1) La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, le leggi provinciali sull'assistenza minorile.

8.-9. 8)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

⁸⁾ Omissis.